

Reg. (CEE) del 3 dicembre 1982, n. 3626/82 [1]

Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. [2]

(G.U.C.E. 31 dicembre 1982, n. 384)

Il Consiglio delle Comunità europee,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235;

VISTA la proposta della Commissione;

VISTO il parere del Parlamento europeo;

VISTO il parere del Comitato economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, in seguito denominata "Convenzione", è stata aperta alla firma il 3 marzo 1973; che l'obiettivo della Convenzione è di proteggere talune specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, regolamentando il commercio internazionale degli animali e delle piante appartenenti a queste specie, nonché delle parti o dei prodotti facilmente identificabili, ottenuti a partire da detti animali o piante;

CONSIDERANDO che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione in materia ambientale sottolinea che la Comunità è interessata alla protezione della flora e della fauna selvatiche e che l'attuazione della Convenzione costituisce un'importante misura ai fini della protezione di queste ultime;

CONSIDERANDO che, per conseguire i propri obiettivi, la Convenzione si avvale principalmente di strumenti di politica commerciale imponendo restrizioni e controlli rigorosi al commercio internazionale di esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate;

CONSIDERANDO che, per la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è necessario, a livello della Comunità, assicurare l'applicazione uniforme di taluni strumenti di politica commerciale da utilizzare in applicazione della Convenzione; che, in considerazione del suo campo d'applicazione, il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle competenze nazionali per quanto riguarda l'adozione di misure di protezione di carattere diverso;

CONSIDERANDO che le misure relative all'applicazione della Convenzione negli scambi non devono pregiudicare la libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità devono applicarsi solo agli scambi con i Paesi terzi;

CONSIDERANDO che l'esistenza a livello degli Stati membri di misure d'applicazione non uniformi rischierebbe di provocare distorsioni nella concorrenza all'interno della Comunità;

CONSIDERANDO che la Convenzione riguarda animali e piante, vivi o morti, e loro parti o prodotti, facilmente identificabili, ottenuti a partire da detti animali o piante; che per rendere effettiva l'applicazione della Convenzione è necessario adottare un elenco comune dei principali prodotti e delle principali parti, nonché le condizioni alle quali altre merci potranno essere inserite nel campo di applicazione del presente regolamento;

CONSIDERANDO che lo stato di conservazione di talune specie rende opportuno che la Comunità adotti misure di conservazione più severe di quelle previste dalla Convenzione;

CONSIDERANDO che, per pervenire alla più efficace conservazione possibile della flora e fauna selvatiche, può rivelarsi necessario che gli Stati membri mantengano o prendano, in conformità del trattato, misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento;

CONSIDERANDO che l'applicazione del presente regolamento postula che s'instauri una procedura comunitaria ai fini del rilascio e della presentazione delle licenze di esportazione, riesportazione, importazione e introduzione in provenienza dal mare di esemplari (specimen) delle specie contemplate dalla Convenzione; che l'applicazione del presente regolamento implica inoltre la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche negli Stati membri;

CONSIDERANDO che per assicurare la piena efficacia del divieto di importazione è necessario prevedere una regolamentazione delle condizioni di commercializzazione degli esemplari delle specie elencate nell'allegato I della Convenzione e nell'allegato C, parte 1, del presente regolamento;

CONSIDERANDO che determinati esemplari importati e spediti in un altro Stato membro devono essere oggetto di un controllo specifico riguardante il luogo di destinazione;

CONSIDERANDO che, per snellire le formalità inerenti all'introduzione nella Comunità delle specie di cui alle appendici II e III della Convenzione e non menzionate nell'allegato C del presente regolamento, è sembrato possibile prevedere per gli Stati membri la facoltà di applicare una procedura più semplice di quella licenza di importazione;

CONSIDERANDO che per facilitare le procedure doganali è opportuno prevedere la possibilità degli Stati membri

di designare uno o più punti di entrata e di uscita dove le merci interessate devono essere presentate;
CONSIDERANDO che, al fine di facilitare i controlli, i marchi, i sigilli e i contrassegni destinati all'identificazione delle merci devono rispondere a dei modelli uniformi;
CONSIDERANDO che la conservazione delle specie minacciate pone ancora dei problemi che richiedono l'avvio di lavori scientifici e che questi lavori permetteranno di valutare l'efficacia delle misure prese, che occorre inoltre predisporre dei metodi per la sorveglianza del commercio di taluni prodotti e parti ottenuti a partire da queste specie;
CONSIDERANDO che occorre assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro congrui termini; che è necessario organizzare, nell'ambito di un Comitato, una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore;
CONSIDERANDO che le finalità della Convenzione corrispondono a taluni obiettivi della Comunità in materia ambientale previsti dai programmi di azione in materia ambientale; che occorre applicare in maniera uniforme nella Comunità le norme della Convenzione; che, poiché i poteri specifici d'azione necessari a tal fine non sono previsti dal trattato, occorre far ricorso all'articolo 235 del trattato, ha adottato il presente regolamento: [3]

Art. 1

La Convenzione figurante nell'allegato A è applicabile nella Comunità alle condizioni previste dagli articoli seguenti. Applicando il presente regolamento saranno rispettati gli obiettivi ed i principi della Convenzione. [4]

Art. 2

Gli esemplari cui si applica il presente regolamento sono i seguenti:

- a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice I della Convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;
- b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati II e III della Convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie, a meno che tali parti o prodotti siano esplicitamente esclusi dalle disposizioni della Convenzione in base ad un'indicazione in tal senso contenuta nell'interpretazione delle appendici II e III della Convenzione. [5]

Art. 3

1. Gli esemplari delle specie elencate nell'allegato C, parte 1, sono considerati come esemplari delle specie elencate nell'appendice I della Convenzione.
2. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C, parte 2, è subordinata ad una licenza di importazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b). [6]

Art. 4

Le modifiche che è necessario apportare agli allegati A, B e C del presente regolamento a seguito di modifiche decise dalle parti della Convenzione ed accettate dalla Comunità, nonché le eventuali aggiunte all'allegato B, sono apportate in conformità della procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3. [7]

Art. 5

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza d'importazione o certificato d'importazione previsti a tal fine all'articolo 10.
2. L'esportazione o la riesportazione fuori della Comunità di esemplari di cui all'articolo 2 è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

3. Gli uffici doganali presso i quali sono state presentate le licenze, in conformità dei paragrafi 1 e 2, restituiscono le licenze all'organo di gestione dello Stato membro dal quale dipendono.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la presentazione, presso i competenti servizi doganali, delle licenze di cui all'articolo 10 non è richiesta per quanto riguarda gli esemplari introdotti nella Comunità e posti sotto un regime di transito doganale o di deposito provvisorio, a condizione che un documento di esportazione applicabile a tali esemplari sia rilasciato dall'organo di gestione del Paese esportatore. In tal caso gli Stati membri possono esigere la presentazione della documentazione di esportazione prevista dalla Convenzione o di un documento che ne comprovi l'esistenza. [8]

Art. 6

1. E' vietato esporre a scopi commerciali, vendere, detenere per la vendita, offrire in vendita o trasportare per la vendita esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, salvo deroga che può essere accordata dagli Stati membri, prendendo in considerazione gli obiettivi della Convenzione e le disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per le seguenti ragioni:

a) gli esemplari sono entrati, conformemente alla Convenzione e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel territorio in cui quest'ultimo è applicabile;

b) gli esemplari di una specie animale sono stati allevati in cattività, gli esemplari di una specie vegetale sono stati moltiplicati artificialmente, gli esemplari sono parti di tali animali o vegetali, o sono stati ricavati dagli stessi;

c) gli esemplari sono destinati a scopi di ricerca, di insegnamento o di allevamento o coltivazione;

d) gli esemplari originari di uno Stato membro sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti in tale Stato membro o con l'autorizzazione delle autorità competenti dello stesso;

e) gli esemplari sono entrati, conformemente alla Convenzione e dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, nel territorio in cui quest'ultimo è applicabile e non sono utilizzati per scopi essenzialmente commerciali.

2. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli esemplari di cui all'articolo 2, lettera b), non contemplati dal paragrafo 1 se questi sono stati introdotti in violazione dell'articolo 5 [9]

3. Prendendo in particolare considerazione l'articolo VIII della Convenzione, le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di vendere gli esemplari da esse sequestrati a norma del presente regolamento o di legislazioni nazionali e tali esemplari possono essere allora utilizzati a tutti i fini utili come se fossero stati introdotti legalmente. [10]

Art. 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organi di gestione e delle autorità scientifiche di cui all'articolo IX della Convenzione, nonché, se del caso, delle altre autorità competenti di cui al presente regolamento.

La Commissione pubblica questi dati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. [11]

Art. 8

Le competenti autorità degli Stati membri:

a) rilasciano le licenze e i certificati di cui all'articolo 10 o vistano i certificati di importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

b) autorizzano le deroghe di cui all'articolo 6;

c) rilasciano i certificati di cui all'articolo 11 e l'etichetta di cui all'articolo 12;

d) rinviano agli organi di gestione che le hanno rilasciate le licenze loro trasmesse dagli uffici doganali in applicazione dell'articolo 5;

e) comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre i registri e le relazioni previsti dall'articolo VIII, paragrafi 6 e 7, della Convenzione. [12]

Art. 9

1. Fatto salvo l'articolo 15, ogni Stato membro riconosce le decisioni delle autorità competenti degli altri Stati membri;

2. Ad eccezione del documento di cui all'articolo 11, lettera a), le licenze e i certificati di cui al presente regolamento rilasciati in uno Stato membro sono validi in tutta la Comunità;

3. Le richieste di licenze di importazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono trasmesse all'organo di gestione competente per il luogo di destinazione dell'esemplare;
4. Le richieste di licenze di introduzione per esemplari provenienti dal mare sono trasmesse all'organo di gestione competente per il luogo di introduzione degli esemplari;
5. Le richieste di licenze di esportazione e di certificati di riesportazione di esemplari vivi, di cui all'articolo 10 paragrafo 3, sono trasmesse all'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trova l'esemplare. [13]

Art. 10

1. a) L'introduzione nella Comunità di esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), ed all'articolo 3, provenienti da Paesi terzi o dal mare, è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione;

b) Le licenze di importazione previste all'articolo 3, paragrafo 2, sono concesse soltanto se:

- è evidente o è dimostrato in modo attendibile dal richiedente che la cattura o la raccolta dell'esemplare nel suo ambiente naturale non influisce negativamente sulla conservazione delle specie, né sull'area di distribuzione delle relative popolazioni;

- il richiedente dimostra con documenti rilasciati dalle competenti autorità del Paese d'origine che l'esemplare è stato procurato conformemente alle normative per la tutela della specie in causa;

- in caso di importazione di un animale vivo, il richiedente dimostra che il destinatario previsto dispone degli impianti adatti per una sistemazione e per le abitudini delle specie e che sono garantite le cure adatte;

- non si oppongono altre esigenze in materia di conservazione della specie;

Le licenze sono eventualmente corredate di disposizioni complementari per garantire l'osservanza di tali condizioni;

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di tutte le altre specie contemplate dal presente regolamento, provenienti da Paesi terzi o dal mare, è subordinata alla presentazione di una licenza di importazione o di un certificato di importazione vistato dal servizio doganale e attestante che le formalità prescritte dalla Convenzione sono state espletate;

La licenza di importazione e il certificato di importazione sono stabiliti su un formulario identico.

3. L'esportazione o la riesportazione fuori della Comunità degli esemplari di cui all'articolo 2 è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione a seconda dei casi, oppure, nel caso di piante riprodotte artificialmente, di una delle due di tali licenze o del documento di cui all'articolo 11, lettera b). [14]

Art. 11

Le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'interessato, corredata dei necessari documenti giustificativi, i certificati seguenti:

a) un documento attestante che un dato esemplare è entrato, conformemente alla Convenzione, nel territorio cui si applica il presente regolamento, prima dell'entrata in vigore dello stesso, ovvero che è stato acquistato prima che la Convenzione fosse applicabile alla detta specie;

b) un documento attestante che si tratta di un esemplare di una specie animale nato e allevato in cattività o un esemplare di una specie vegetale riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un animale o di una pianta di questo genere, o di un prodotto da essi derivato. [15]

Art. 12

In deroga all'articolo 5, la presentazione ai servizi doganali dei documenti di cui all'articolo 10 non è generalmente richiesta per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, nè per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello è fissato secondo la procedura dell'articolo 21 ovvero un'etichetta analoga, rilasciata o approvata da un organo di gestione di un Paese terzo, quando si tratta di prestiti, di doni e di scambi a fini non commerciali tra scienziati ed istituti scientifici registrati da un organo di gestione del rispettivo Stato. [16]

Art. 13

1. Se gli esemplari di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, che ai sensi della licenza di importazione devono essere conservati a un indirizzo determinato, sono spediti in un altro Stato membro dopo l'immissione in libera pratica, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione deve essere apportata la prova che le merci hanno avuto la destinazione prescritta.

2. Ogni trasporto all'interno della Comunità di animali vivi delle specie di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, con partenza dall'indirizzo specificato nella licenza di importazione, è subordinato ad un'autorizzazione preliminare rilasciata dall'organo o dagli organi di gestione interessati.

3. Se gli esemplari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sottoposti al regime di transito comunitario, il principale obbligato appone nella casella della dichiarazione di transito comunitario che è riservata alla designazione delle merci una delle diciture seguenti:

- "Udryddelsestruede arter";
- "Gefdhrdete Arten";
- [17]
- "Endangered species";
- "Espèces menacées d'extinction";
- "Specie minacciate di estinzione";
- "Bedreigde soorten";
- "Especies amenazadas de extinción" [18];
- "Especies ameagadas extingco" [19];
- "Utrotningshotade arter" [20];
- "Uhanalaisia lajeja/arter" [21] [22].

Art. 14

Deroghe agli articoli 5 e 10 possono essere accordate dagli Stati membri per gli esemplari che sono oggetti personali o sono destinati ad uso domestico.[23]

Art. 15

1. Per quanto riguarda le specie a cui si applica il presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere o prendere misure più rigorose per uno o più dei seguenti scopi, in osservanza del trattato, in particolare dell'articolo 36:

- a) miglioramento delle condizioni di sopravvivenza degli esemplari vivi nei Paesi destinatari;
- b) conservazione delle specie indigene;
- c) conservazione di una specie o di una popolazione di una specie nel Paese d'origine.

Allorché, conformemente al presente paragrafo, uno Stato membro prende le misure in questione che in nessun caso possono essere motivate da considerazioni di politica commerciale, queste devono applicarsi anche agli scambi con i Paesi terzi.

2. Se uno Stato membro intende ricorrere al paragrafo 1, esso informa immediatamente la Commissione delle misure che si propone di prendere.

3. Per proteggere la salute e la vita degli animali e delle piante, gli Stati membri possono prendere, per le specie non contemplate dal presente regolamento, misure analoghe a quelle in esso previste. [24]

Art. 16

I punti di entrata e quelli di uscita, eventualmente fissati dagli Stati membri in conformità dell'articolo VIII, paragrafo 3, della Convenzione, sono notificati alla Commissione, che ne pubblica l'elenco nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. [25]

Art. 17

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le informazioni fornite a norma del presente regolamento non possono essere divulgate né utilizzate a scopi diversi da quello per cui sono state richieste, a meno di un'autorizzazione esplicita da parte di chi le ha fornite e purché le disposizioni in vigore nello Stato membro che le ha ricevute non vietino tale uso.

Tutte le informazioni comunicate, soggette all'obbligo del segreto professionale, godono della protezione garantita a tali informazioni sia dalla legislazione dello Stato membro che le ha ricevute, sia dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle autorità della Comunità.

Le informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale possono in particolare essere comunicate solo a persone che lavorano negli Stati membri o in seno alle istituzioni comunitarie e le cui funzioni richiedono l'accesso

alle informazioni stesse. (26).

Art. 18

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie relative alle ricerche che riguardano la situazione delle specie minacciate di estinzione e i metodi di controllo del commercio riguardo alle parti o ai prodotti ricavati da animali o da piante affinché la Commissione possa eventualmente prendere le iniziative adeguate per il coordinamento di queste ricerche.

A tale riguardo gli Stati membri prendono in considerazione i lavori effettuati dalle organizzazioni internazionali che esistono nel settore. [27]

Art. 19

E' istituito un Comitato della Convenzione, in seguito denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. [28]

Art. 20

Il Comitato esamina qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento ad esso sottoposto dal suo presidente, o su iniziativa di quest'ultimo o dietro richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Art. 21

1. Secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 la Commissione [29]:

- a) determina il tipo dei documenti di cui agli articoli 10 e 11, il modello delle etichette di cui all'articolo 12 nonché i marchi, i piombi e i contrassegni di cui all'articolo VI della Convenzione;
- b) fissa le condizioni uniformi per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 10 e 11;
- c) stabilisce i principi che disciplinano la validità e l'uso del documento di cui all'articolo 11, lettera a), e la concessione delle deroghe di cui all'articolo 14.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell'urgenza del problema di cui trattasi. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di 62 voti [30]; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato;

b) Se le disposizioni previste non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

c) Se, allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in questione sono adottate dalla Commissione. [31]

Art. 22

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. [32]

Art. 23

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Gli articoli da 1 a 17 sono applicabili a decorrere dal 10 gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. [33]

Allegato A (34)

Allegato B (35)

Allegato C (36)

Note:

[1] Entrato in vigore il 31 dicembre 1982.

[2] Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[3] Abrogata dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[4] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[5] Articolo dapprima così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) 2295/86 e successivamente abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[6] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[7] Articolo dapprima così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) 3645/83 e successivamente abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[8] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[9] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) 2295/86.

[10] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[11] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[12] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[13] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[14] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[15] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[16] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[17] Si omette la dicitura in lingua greca.

[18] Termine aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

[19] Termine aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

[20] Termine aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

[21] Termine aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

[22] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[23] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[24] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[25] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[26] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[27] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[28] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[29] Così rettificato con nota pubblicata nella G.U.C.E. 29 novembre 1983, n. 334.

[30] Quorum inizialmente sostituito dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e, successivamente, dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.

[31] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[32] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[33] Abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[34] Si omette l'allegato, da ultimo sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) 558/95, modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) 2727/95 e ora abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[35] Si omette l'allegato, sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) 869/88 e ora abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.

[36] Si omette l'allegato da ultimo sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) 558/95 e ora abrogato dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 338/97.